

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28597/2016 R.G. proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DI

GIUSEPPE, elettivamente domiciliata

-ricorrente-

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, elettivamente domiciliata in

)

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 859/2016 depositata il 03/10/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI

Fatti di causa

La curatela del fallimento di Giuseppe, titolare della ditta individuale Andrex, propose un'azione revocatoria fallimentare contro la Banca di Roma-Unicredit Group, già Nuova Banca di Roma s.p.a., in ordine a talune rimesse con funzione solutoria confluite, nel biennio anteriore al fallimento, su un conto corrente di corrispondenza acceso dall'imprenditore poi fallito presso la filiale di Barletta della Banca di Roma s.p.a.

La convenuta si costituì eccependo, tra l'altro, il difetto di titolarità passiva del rapporto bancario, perché quel rapporto era stato volturato a sofferenza il 15-4-2002, e cioè prima del conferimento del ramo aziendale alla Nuova Banca di Roma s.p.a. - conferimento relativo a tutte le attività operative meno le sofferenze già esistenti, da considerare mantenute in capo alla cedente.

L'adito Tribunale di Trani accolse la domanda sul rilievo che era stato conferito alla Nuova Banca di Roma il ramo d'azienda comprensivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, come risultante da una relazione allegata alla delibera (cd. relazione Andersen), che aveva rappresentato l'inclusione nel trasferimento anche dei presunti oneri e rischi derivanti dall'esercizio di eventuali revocatorie.

La sentenza di primo grado, impugnata da Unicredit Credit Management Bank, risultante dalla fusione con Aspra Finance s.p.a. e a sua volta cessionaria (tra l'altro) delle cause passive di Unicredit Banca di Roma s.p.a., è stata riformata dalla Corte d'appello di Bari, la quale

ha ritenuto fondata, di contro, l'eccezione fin dall'inizio sollevata dalla banca e riproposta come motivo di gravame.

Per la cassazione della sentenza d'appello, notificata il 6-10-2016, il Fallimento ha proposto ricorso affidato a due motivi.

DoBank s.p.a., già Unicredit Credit Management Bank, ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. – Col primo motivo, deducendo violazione degli artt. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd. T.u.b.), 2558, 2559, 2560 e 1362 e seg. cod. civ., il Fallimento censura la sentenza per aver accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della cessionaria del ramo aziendale.

Secondo il ricorrente la sentenza avrebbe errato sotto vari profili:

- da un lato, per l'enfaticizzazione riposta sull'essere la responsabilità da revocatoria fallimentare dipendente da un diritto potestativo di un terzo estraneo al rapporto, tale di impedire all'azione di esser compresa nel coacervo dei crediti e dei debiti costituenti oggetto di cessione d'azienda, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte;
- dall'altro, per la rilevanza attribuita al fatto che il rapporto di conto corrente, sul quale erano confluite le rimesse, era stato volturato a sofferenza in data anteriore al conferimento dell'azienda: cosa invece ininfluenza in base all'art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.), non potendovi essere sovrapposizione della vicenda circolatoria del rapporto con quella dei debiti a esso relativi;
- dall'altro ancora, per violazione delle regole di ermeneutica negoziale quanto al contratto di cessione, e in particolare per avere la sentenza affermato che le sofferenze anteriori alla cessione, che sarebbero rimaste in capo alla cedente per essere successivamente cartolarizzate, dovessero comprendere anche i debiti derivanti dall'esercizio delle azioni revocatorie, così di nuovo sovrapponendo i piani dell'indagine: quello della circolazione del rapporto e quello della circolazione dei debiti

aventi fonte in esso; in questa prospettiva la corte del merito sarebbe incorsa in violazione sia del principio di cui all'art. 1362 cod. civ., atteso il senso letterale del contratto, sia di quello di cui all'art. 1366 cod. civ., che presupponeva un'esegesi conforme al principio di buona fede.

II. - Col secondo motivo il Fallimento denuncia la violazione degli artt. 58 del T.u.b., 2558 e 2560 cod. civ., 67 legge fall. e 1346 cod. civ. nuovamente in ordine al preteso ostacolo a veder comprese le azioni revocatorie nell'ambito della cessione dell'azienda o di un suo ramo, per la natura costitutiva dell'azione e per le caratteristiche della situazione giuridica vantata dalla massa: cosa che la corte d'appello avrebbe affermato in contrasto con la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte di legittimità.

III. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato per la ragione che segue.

IV. - La *ratio decidendi* della sentenza impugnata è così decifrabile:

- la responsabilità per le azioni revocatorie, in quanto dipendente dall'esercizio di un diritto potestativo di un terzo estraneo al rapporto ceduto, non poteva esser compresa nel coacervo di crediti e debiti che costituisce oggetto della cessione di un'azienda bancaria, in quanto non avente per oggetto un credito futuro e neppure una mera aspettativa di credito;

- il rapporto di conto corrente in esame, sul quale erano confluite le rimesse asseritamente revocabili, era stato volturato a sofferenza in data anteriore al conferimento dell'azienda, e tale conferimento aveva avuto a oggetto le sole attività operative; sicché le sofferenze erano rimaste in capo alla cedente in quanto destinate alla cartolarizzazione;

- tale conclusione, lungi dall'esser smentita, aveva trovato conferma nella stessa relazione tecnica (Andersen) menzionata dal giudice di primo grado, che difatti, per espressa volontà delle parti, aveva avuto il compito di descrivere l'oggetto della cessione in relazione al ramo conferito; tale relazione aveva evidenziato che la banca

cessionaria doveva nascere priva delle sofferenze, trattenute dalla holding in sede di scorporo per essere successivamente cartolarizzate; e ciò a fronte della menzione – sì - delle azioni revocatorie, ma solo nella parte relativa agli oneri e relativi rischi inclusi nei fondi conferiti con il ramo d'azienda rispetto a vertenze in essere al 31-12-2001.

V. - L'argomentare della curatela, per quanto condivisibile nella critica riferita alla prima generale affermazione dell'impugnata sentenza, che in effetti tradisce *in iure* un errore prospettico in ordine al preteso limite della cessione d'azienda rispetto ai crediti derivanti dal positivo esercizio delle revocatorie, si infrange con l'accertamento relativo all'oggetto del conferimento di cui si discute nel concreto.

VI. - Il conferimento di un'azienda bancaria in un'altra non comporta una successione universale, ma il solo trasferimento dell'azienda stessa, tanto che configura, sotto il profilo processuale, una ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso (v. in termini generali già Cass. Sez. U n. 185-98).

In caso di rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia stata poi ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva ben può radicarsi in capo alla cessionaria, per l'elementare ragione che possono, in tal caso, essere oggetto di trasferimento pure i debiti futuri derivanti dall'esercizio di un'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare che sia.

Il punto è, però, che la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria soltanto ove risulti che con l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali: e dunque anche i debiti futuri derivanti dalle azioni revocatorie.

Questo perché si tratta di obbligazioni a oggetto determinabile, ove all'atto della convenzione siano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti (cfr. Cass. Sez. 1 n. 17668-10, Cass. Sez. 1 n. 13308-18).

VII. - Al netto dell'errore di diritto nel quale la corte d'appello è incorsa mediante la stentorea contraria affermazione generale, che qui

deve essere corretta nell'esercizio della potestà di cui all'art. 384 cod. proc. civ., ciò che rileva è che la stessa corte d'appello ha stabilito che nel trasferimento del ramo d'azienda non erano stati inclusi i rapporti già prima volturati a sofferenza; rapporti tra i quali rientrava per l'appunto il conto corrente sul quale erano successivamente confluite le rimesse oggetto della pretesa.

Tanto rappresenta l'elemento distintivo che ha condotto a dire che alla cessionaria non erano state trasferite le passività aziendali, ma solo le attività operative (salvo il rischio di vertenze già in essere), così da consentire alla nuova banca di nascere priva di sofferenze, mediante il loro trattenimento presso la cedente con lo specifico fine della cartolarizzazione.

VIII. - L'affermazione integra un accertamento di fatto sulla concreta portata dell'operazione negoziale, e la critica della ricorrente, seppure indotta dalla menzione delle regole di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e 1366 cod. civ.), è finalizzata a sindacare in via diretta l'esito di quell'accertamento.

Cosa che notoriamente non è consentita in cassazione.

Va confermato il principio per cui il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seg. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni assolutamente illogiche, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (v. *ex aliis* Cass. Sez. 1 n. 9461-21).

Nel caso concreto non risulta specificato, nel ricorso, in qual senso e con quali modalità la corte territoriale avrebbe disatteso la portata

letterale delle clausole, in vero riportate in modo parziale, né perché sarebbe mancata l'indagine sulla effettiva intenzione dei contraenti o il rispetto del canone di buona fede.

Viceversa le situazioni menzionate dall'art. 1362 cod. civ. risultano esser state considerate dalla sentenza, anche mediante riferimento alla relazione tecnica di stima tesa a descrivere "per espressa volontà delle parti contraenti" (vale a dire delle due banche) quale fosse l'oggetto della cessione stessa in rapporto al fine di rendere la cessionaria libera dalle sofferenze, a eccezione dei rischi associati alle vertenze già esistenti al 31-12-2001.

E d'altronde la riproduzione, nel ricorso, della clausola del verbale di assemblea destinata a deliberare la cessione in blocco contiene il rinvio, quanto al ramo d'azienda ceduto, non alla universalità in quanto tale dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni che compongono lo stesso e che a esso sono pertinenti, ma alla universalità di quei rapporti e beni "come risultanti dalla relazione di stima".

Ne segue che la circostanza che la cessione fosse stata concepita "in blocco" non muta, per i fini dell'art. 1366 cod. civ., il senso dell'accertamento, giacché questo - di riflesso appunto alla relazione allegata - è stato riferito pur sempre a un blocco di situazioni giuridiche, solo non comprensivo dei rapporti già passati a sofferenza.

IX. - Il ricorso è rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione